

TI_GERICHTE 52.2001.30 vom 7. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.30

FR: TI_GERICHTE 52.2001.30 du 7 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.30 del 7 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 13

dell'Accordo, nonché del § II delle Dichiarazioni comuni (cfr. FF 1964 II 2184 seg.), le autorità svizzere autorizzeranno la moglie ed i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera, dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cifra 1); affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cifra 2). 3. 3.1. Il Tribunale federale ha già stabilito che il soggiorno e l'impiego di _____ sono da considerare come sufficientemente stabili e durevoli (cfr. sentenza citata, consid. 3h, pag. 13). Resta pertanto soltanto da esaminare se la famiglia _____ dispone di un alloggio confacente alle sue esigenze. Tale requisito va valutato in modo meno rigoroso di quanto richiederebbe l'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 lett. b OLS, disposizione che nella fattispecie non è concretamente applicabile. 3.2. Dall'istruttoria risulta che la famiglia _____ vive in un appartamento di 2 1/2 locali, alloggio che il Consiglio di Stato ha ritenuto non adatto alle esigenze di due adulti e due bambini, tanto più che il contratto di locazione prevede che l'appartamento funga da abitazione per una sola persona. In effetti lo spazio a disposizione appare piuttosto esiguo. Tuttavia non vi è ragione di ritenere che motivi igienici si oppongano alla permanenza della famiglia _____ in tale alloggio o che la sistemazione disturbi la moralità o l'ordine pubblici. Inoltre la pigione da essi pagata, di fr. 900.-- mensili, appare sufficiente per permettere, in un prossimo futuro, la locazione un appartamento più grande. In considerazione delle limitate capacità finanziarie dei coniugi _____ la decisione di attendere l'esito della domanda di ricongiungimento prima di cercare un'altra sistemazione appare giustificata (cfr. STF 28 aprile 2000 in re S.F., consid. 4b, pag. 11). Va infine sottolineato che il reddito complessivo della famiglia _____ di cui si è detto sub G, pur essendo modesto, permette alla stessa di sostenersi autonomamente, senza dover ricorrere all'aiuto statale. 4. Sulla scorta di tali considerazioni l'impugnativa va accolta e gli atti ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci i permessi di dimora richiesti. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmM). Lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 13 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del 22 aprile 1965; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 17 dicembre 1998, no. E 695, della

Sezione degli stranieri. §§. Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rilasci a _____ ed ai suoi due figli _____ e _____, entrambi nati il _____, un permesso di dimora. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.